


**Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali, Circolare 29 ottobre 2009, n. 30**
**SICUREZZA NEI CANTIERI - COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: NESSUN OBBLIGO DI NOMINA PER CANTIERI NON COMPLESSI**

Chiarimenti circa l'interpretazione dell'art. 90.11 del D.Lgs 81/08, in seguito alle modifiche intervenute con l'entrata in vigore del D.Lgs 106/2009, sono stati dati dal Ministero del Lavoro.

Il legislatore ha previsto nel caso di cantieri temporanei e mobili non particolarmente complessi ("lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100,000") la possibilità per il committente di nominare il solo coordinatore per l'esecuzione nei casi in cui gli obblighi del coordinatore per la progettazione possano essere affidati all'unico figura del coordinatore per l'esecuzione. In tali casi, precisa il Ministero, il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l'art. 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione, compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e, quindi, l'articolo 90.3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Anche nell'ipotesi di cui all'articolo 90.11, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, al fine di consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione.

**SOCIETA' S.N.C CON 2 O PIU' SOCI AVENTI QUOTE UGUALI**
**INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.Lgs. 81 /08.**
**QUESITO:**

Impresa di costruzioni S.N.C. costituita da 2 o più soci con quote uguali e nessun dipendente:

- a) Chi è il datore di lavoro?
- b) I restanti soci devono essere considerati lavoratori subordinati?
- c) Quali sono gli adempimenti da effettuare ai sensi del d.lgs 81/08 e s.m.i. (es. DVR, addetti antincendio, pronto soccorso, RLS, ecc)?

**RISPOSTA:**

I soci della s.n.c. prestando la loro attività per conto della società sono, ai sensi dell'art. 2.1.a) del D.Lgs. n. 81/2008, equiparati a lavoratori dipendenti e quindi nei loro confronti vanno applicate le norme di sicurezza e salute sul lavoro.

Gli stessi soci però, trovandoci in presenza di una società di persone, sono anche responsabili dell'applicazione delle norme di sicurezza e quindi nel caso in esame siamo sostanzialmente davanti a più datori di lavoro che sono anche lavoratori per cui ognuno di essi può essere chiamato a rispondere della sicurezza dell'altro.

Secondo gli indirizzi della Corte di Cassazione, però, la s.n.c. può organizzarsi in maniera tale da affidare, con incarico ufficiale e per iscritto (non credo che per questo sia necessario un atto notarile), la responsabilità dell'applicazione e della verifica delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ad uno dei soci purché però sia di particolare competenza nella materia e sia dotato di espressa delega con un ampio margine di autonomia. In tal caso è a questi che vanno caricati gli obblighi rivenienti dal D.Lgs. n. 81/2008 e vanno applicate le eventuali sanzioni in presenza di violazioni alle norme di sicurezza.

Si possono citare in proposito alcune sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in merito appunto alle responsabilità nel caso di società s.n.c. e s.r.l.

In una sentenza emessa in merito ad un infortunio sul lavoro avvenuto in uno stabilimento gestito da una società in nome collettivo, la Corte di Cassazione nel porre in evidenza che tale tipo di società è una società di persone ha precisato che "in tema di responsabilità per violazione delle norme antinfortunistiche, l'obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela della integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio".

In un'altra sentenza i tre soci di una società in nome collettivo, a seguito di un infortunio legato ad una inadempienza in materia di igiene del lavoro, sono stati condannati per il delitto di lesione personale colposa. La Corte Suprema, nel respingere il ricorso proposto dagli imputati e nel porre in rilievo che i tre imputati stessi erano amministratori della società in ugual misura e non avevano affidato con ampio margine di autonomia nessun specifico incarico di responsabilità a chicchessia per vigilare e sovrintendere al settore della sicurezza del lavoro, ha sentenziato che "la responsabilità della prevenzione degli infortuni non poteva che fare capo a loro in modo uguale, a nulla rilevando il fatto che ognuno di loro di fatto si fosse occupato esclusivamente o prevalentemente di una struttura diversa dall'altro socio amministratore, e ciò per la solidale responsabilità della gestione insita nella natura della società da loro costituita". In tal caso la Corte Suprema ha concluso sostenendo che "l'obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela della integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio".

In conclusione, si evidenzia come i vari obblighi normativi relativi a DVR e individuazione di soggetti preposti alle attività antincendio e di pronto soccorso, non vengano meno nel caso de qua; residuando la possibilità però di maggiormente valorizzare la responsabilità di uno o più dei soggetti componenti la s.n.c. rispetto agli altri.